

REGOLAMENTO (CE) N. 716/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2007
relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La regolare disponibilità di statistiche comunitarie di buona qualità in tema di struttura e di attività delle consociate estere nel complesso dell'economia sono fondamentali ai fini di un'adeguata valutazione dell'incidenza delle imprese a controllo estero sull'economia dell'Unione europea. Questo faciliterebbe anche il monitoraggio dell'efficacia del mercato interno e della graduale integrazione delle economie nel contesto della globalizzazione. In tale ambito un ruolo preminente compete alle imprese multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese possono essere interessate da un controllo estero.
- (2) L'attuazione e la revisione dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) nonché gli attuali e i futuri negoziati su ulteriori accordi rendono indispensabile disporre delle pertinenti informazioni statistiche quale ausilio in sede di negoziazione.
- (3) Ai fini dell'elaborazione di politiche economiche, della concorrenza, delle imprese, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'occupazione nel contesto del processo di liberalizzazione risulta necessario disporre di statistiche sulle consociate estere allo scopo di misurare gli effetti diretti e indiretti del controllo estero sull'occupazione, sulle retribuzioni e sulla produttività in determinati paesi e settori.

- (4) Le informazioni fornite nell'ambito della normativa comunitaria in vigore o disponibili negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per costituire una base affidabile per le attività della Commissione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 184/2005 del Consiglio ⁽³⁾ istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti esteri. In considerazione della copertura solo parziale dei dati inclusi nel GATS da parte delle statistiche di bilancia dei pagamenti, è indispensabile provvedere con regolarità all'elaborazione di statistiche dettagliate sulle consociate estere.
- (6) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ⁽⁴⁾, e il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ⁽⁵⁾, istituiscono un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle imprese nella Comunità.
- (7) Per poter procedere all'elaborazione di conti nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽⁶⁾, è necessario disporre di statistiche comparabili, complete e attendibili sulle consociate estere.
- (8) Collettivamente il manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite, il manuale della bilancia dei pagamenti (quinta edizione) del Fondo monetario internazionale, la definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri e il manuale sugli indicatori della globalizzazione economica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico definiscono le norme generali per l'elaborazione di statistiche internazionali comparabili sulle consociate estere.

⁽¹⁾ GU C 144 del 14.6.2005, pag. 14.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2007.

⁽³⁾ GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

- (9) L'elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽¹⁾.
- (10) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di standard statistici comuni ai fini dell'elaborazione di statistiche comparabili sulle consociate estere, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (12) In particolare, la Commissione ha il potere di adattare le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio dell'allegato III nonché di apportare eventuali conseguenti modifiche degli allegati I e II, di dare attuazione ai risultati degli studi pilota e di definire le adeguate norme comuni di qualità nonché i contenuti e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o integrarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (13) Il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere.

(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(3) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(4) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «consociata estera»: un'impresa residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un'unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un'impresa non residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un'unità istituzionale residente in tale paese;
- b) «controllo»: la capacità di determinare la politica generale di una impresa attraverso, se necessario, la scelta degli amministratori più idonei. In tale contesto l'impresa A è controllata da un'unità istituzionale B, allorché B controlla, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto degli azionisti o più della metà delle azioni;
- c) «controllo estero»: il controllo nel caso in cui l'unità istituzionale controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l'unità istituzionale da essa controllata;
- d) «filiali»: le unità locali che non sono persone giuridiche distinte e che dipendono da imprese a controllo estero. Esse sono trattate come quasi società ai sensi del punto 3, lettera f), della sottosezione B (Unità istituzionale/Note esplicative) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;
- e) «statistiche sulle consociate estere»: le statistiche che descrivono l'attività complessiva delle consociate estere;
- f) «statistiche sulle consociate estere residenti nel paese»: le statistiche che descrivono l'attività delle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati;
- g) «statistiche sulle consociate estere residenti all'estero»: le statistiche che descrivono l'attività delle consociate estere residenti all'estero controllate da un'unità istituzionale residente nel paese di rilevazione dei dati;
- h) «unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera»: l'unità istituzionale che si colloca all'ultimo anello della catena di controllo di una consociata estera e non risulta controllata da nessuna altra unità istituzionale;
- i) «impresa», «unità locale» e «unità istituzionale»: le entità corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93.

*Articolo 3***Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sulle consociate estere riguardo alle caratteristiche, alle attività economiche e alla disaggregazione geografica di cui agli allegati I, II e III.

*Articolo 4***Fonti di dati**

1. Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni in merito alla qualità di cui all'articolo 6, raccolgono le informazioni contemplate dal presente regolamento ricorrendo a tutte le fonti da essi ritenute pertinenti e più idonee.

2. Le persone fisiche e giuridiche che devono fornire le informazioni sono tenute a rispettare, nel fornire la loro risposta, i termini di tempo e le definizioni stabilite dalle istituzioni nazionali preposte al rilevamento dei dati all'interno degli Stati membri a norma del presente regolamento.

3. In caso di impossibilità di rilevazione dei dati richiesti a un costo ragionevole, possono essere trasmesse le migliori stime disponibili, compresi i valori zero.

*Articolo 5***Studi pilota**

1. La Commissione redige un programma di studi pilota alla cui esecuzione provvederanno su base volontaria le autorità nazionali nell'accezione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 su variabili e disaggregazioni aggiuntive per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese e all'estero.

2. Gli studi pilota sono condotti nell'intento di valutare l'opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all'onere gravante sulle imprese.

3. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con gli allegati I e II.

4. Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione per le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

5. Gli studi pilota sono completati entro il 19 luglio 2010.

*Articolo 6***Norme di qualità e relazioni**

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi in conformità a norme comuni di qualità.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi (relazioni sulla qualità).

3. Le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono precisati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

4. La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi.

*Articolo 7***Manuale di raccomandazioni**

La Commissione pubblica, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente le pertinenti definizioni e le indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate a norma del presente regolamento.

*Articolo 8***Calendario e deroghe**

1. Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato negli allegati I e II.

2. Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di riferimento di cui agli allegati I e II, la Commissione può concedere agli Stati membri, per un periodo limitato, deroghe alle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, nel caso in cui i sistemi nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti.

*Articolo 9***Misure di esecuzione**

1. Le seguenti misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

a) indicazione del formato e delle procedure appropriati per la trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri;

b) concessione di deroghe agli Stati membri nel caso in cui i sistemi statistici nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti, compresa la concessione di ulteriori deroghe a ogni nuova prescrizione a seguito di studi pilota, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3:

- a) adeguando le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio richiesto nell'allegato III, nonché apportando le conseguenti modifiche agli allegati I e II;
- b) attuando i risultati degli studi pilota, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;
- e
- c) definendo le opportune norme comuni di qualità, il contenuto e le periodicità delle relazioni sulla qualità, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. Particolare considerazione è riservata al principio secondo cui i benefici di tali misure devono superare i relativi costi e al principio in base al quale ogni onere finanziario supplementare a carico degli Stati membri o delle imprese dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (il comitato).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa.

4. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Articolo 11

Cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

In sede di esecuzione del presente regolamento la Commissione chiede il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti su tutte le questioni che rientrano nelle competenze di tale comitato, in particolare tutte le disposizioni in tema di adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

Articolo 12

Relazione sull'applicazione

Entro il 19 luglio 2012 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione deve:

- a) valutare la qualità delle statistiche elaborate;
- b) valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in rapporto ai loro costi;
- c) valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione;
- d) individuare potenziali miglioramenti ed emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti e dei costi connessi.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
G. GLOSER

ALLEGATO I

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE

SEZIONE 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali assoggettate a controllo estero ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2.

SEZIONE 2

Caratteristiche

Saranno forniti dati per le seguenti caratteristiche definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (1):

Codice	Designazione
11 11 0	Numero di imprese
12 11 0	Fatturato
12 12 0	Valore della produzione
12 15 0	Valore aggiunto al costo dei fattori
13 11 0	Acquisti complessivi di beni e servizi
13 12 0	Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto
13 31 0	Costi del personale
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0	Numero di persone occupate
22 11 0	Spesa complessiva per R&S intra muros (*)
22 12 0	Numero complessivo del personale R&S (*)

(*) I dati per le variabili 22 11 0 e 22 12 0 vanno trasmessi ogni due anni. Se in una divisione della NACE Rev. 1.1, sezioni C-F, l'importo complessivo del fatturato o il numero di persone occupate rappresentano in uno Stato membro meno dell'1 % del totale comunitario, non occorre procedere alla rilevazione ai fini del presente regolamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione di statistiche in merito alle caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0.

Qualora non siano disponibili dati per il numero di persone occupate saranno forniti dati per il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

Per le variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) sono da fornire dati soltanto per le attività delle sezioni C, D, E e F della NACE.

Per la sezione J della NACE saranno forniti dati solo per il numero di imprese, il fatturato (2) e il numero di persone occupate (o il numero di dipendenti).

SEZIONE 3

Grado di dettaglio

I dati saranno forniti conformemente al concetto di «unità istituzionale controllante ultima» combinando il livello 2-IN della disaggregazione geografica con il livello 3 della disaggregazione per attività come specificato nell'allegato III e il livello 3 della disaggregazione geografica con «Economia d'impresa».

(1) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

(2) Per la divisione 65 della NACE Rev. 1.1 il fatturato è sostituito dal valore della produzione.

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l'anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.
3. Il primo anno di riferimento per cui saranno compilate le variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) è il 2007.

SEZIONE 5

Trasmissione dei risultati

I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazioni e studi pilota

1. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.
2. Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell'accezione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.
3. Gli studi pilota saranno eseguiti nell'intento di valutare la fattibilità della raccolta di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità di tali dati in rapporto ai costi di rilevazione e all'onere gravante sulle imprese.
4. Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:

Codice	Designazione
	Esportazioni di beni e servizi
	Importazioni di beni e servizi
	Esportazioni di beni e servizi intragruppo
	Importazioni di beni e servizi intragruppo

Esportazioni, importazioni, esportazioni intragruppo e importazioni intragruppo saranno suddivise in beni e servizi.

5. Saranno avviati studi pilota anche per valutare la fattibilità dell'elaborazione di dati per le attività delle sezioni M, N e O della NACE e dell'elaborazione delle variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) per le attività delle sezioni G, H, I, K, M, N e O della NACE. Saranno condotti anche studi pilota per valutare l'opportunità, la fattibilità e i costi della disaggregazione dei dati come specificato nella sezione 2 in classi di dimensioni misurate in termini di numero di persone occupate.

ALLEGATO II

**MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL'ESTERO
(«OUTWARD FATS»)**

SEZIONE 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali all'estero controllate da un'unità istituzionale residente nel paese che rileva i dati conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2.

SEZIONE 2

Caratteristiche

Saranno indicate le seguenti caratteristiche definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98:

Codice	Designazione
12 11 0	Fatturato
16 11 0	Numero di persone occupate
11 11 0	Numero di imprese

Qualora il numero delle persone occupate non fosse disponibile, va indicato al suo posto il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

SEZIONE 3

Grado di dettaglio

I dati saranno forniti dettagliati per paese di ubicazione e per attività della consociata estera specificati nell'allegato III. I livelli di dettaglio per paese di ubicazione e per attività saranno combinati come segue:

- livello 1 della disaggregazione geografica combinato con il livello 2 della disaggregazione per attività,
- livello 2-OUT della disaggregazione geografica combinato con il livello 1 della disaggregazione per attività,
- livello 3 della disaggregazione geografica combinato esclusivamente con i dati sul totale delle attività.

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l'anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.

SEZIONE 5

Trasmissione dei risultati

I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazioni e studi pilota

1. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.
2. Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell'accezione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.
3. Gli studi pilota saranno condotti nell'intento di valutare l'opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all'onere gravante sulle imprese.
4. Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:

Codice	Designazione
13 31 0	Costi del personale
	Esportazioni di beni e servizi
	Importazioni di beni e servizi
	Esportazioni di beni e servizi intragruppo
	Importazioni di beni e servizi intragruppo
12 15 0	Numero di persone occupate
15 11 0	Numero di imprese

ALLEGATO III

LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA E PER ATTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI

Livelli di disaggregazione geografica	Livello 1		Livello 2-OUT (livello 1 + 24 paesi)
V2	Extra UE-27	V2	Extra UE-27
		IS	Islanda
		LI	Liechtenstein
		NO	Norvegia
CH	Svizzera	CH	Svizzera
		HR	Croazia
RU	Federazione russa	RU	Federazione russa
		TR	Turchia
		EG	Egitto
		MA	Marocco
		NG	Nigeria
		ZA	Sudafrica
CA	Canada	CA	Canada
US	Stati Uniti d'America	US	Stati Uniti
		MX	Messico
		AR	Argentina
BR	Brasile	BR	Brasile
		CL	Cile
		UY	Uruguay
		VE	Venezuela
		IL	Israele
CN	Cina	CN	Cina
HK	Hong Kong	HK	Hong Kong
IN	India	IN	India
		ID	Indonesia
JP	Giappone	JP	Giappone
		KR	Corea del Sud
		MY	Malaysia
		PH	Filippine
		SG	Singapore
		TW	Taiwan
		TH	Thailandia
		AU	Australia
		NZ	Nuova Zelanda
Z8	Extra UE-27 non attribuiti	Z8	Extra UE-27 non attribuiti
C4	Centri finanziari offshore	C4	Centri finanziari offshore
Z7	Controllo equamente condiviso delle UCI (*) di più di uno Stato membro	Z7	Controllo equamente condiviso delle UCI (*) di più di uno Stato membro

(*) Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

Livello 2-IN

A1	Totale mondiale (tutte le entità compreso il paese di rilevazione dei dati)
Z9	Resto del mondo (escluso il paese di rilevazione dei dati)
A2	Controllata dal paese di rilevazione dei dati
V1	UE-27 (intra UE-27) escluso il paese di rilevazione dei dati
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
GR	Grecia
ES	Spagna
FR	Francia
IT	Italia
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
PT	Portogallo
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito
Z7	Controllo equamente condiviso delle UCI (*) di più di uno Stato membro
V2	Extra UE-27
AU	Australia
CA	Canada
CH	Svizzera
CN	Cina
HK	Hong Kong
IL	Israele
IS	Islanda
JP	Giappone
LI	Liechtenstein
NO	Norvegia
NZ	Nuova Zelanda
RU	Federazione russa
TR	Turchia
US	Stati Uniti
C4	Centri finanziari offshore
Z8	Extra UE-27 non attribuiti

(*) Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

Livello 3

AD	Andorra	EE	Estonia (*)	KZ	Kazakistan	QA	Qatar
AE	Emirati arabi uniti	EG	Egitto	LA	Repubblica democratica popolare del Laos	RO	Romania (*)
AF	Afghanistan	ER	Eritrea	LB	Libano	RS	Serbia
AG	Antigua e Barbuda	ES	Spagna (*)	LC	Saint Lucia	RU	Federazione russa
AI	Anguilla	ET	Etiopia	LI	Liechtenstein	RW	Ruanda
AL	Albania	FI	Finlandia (*)	LK	Sri Lanka	SA	Arabia Saudita
AM	Armenia	FJ	Figi	LR	Liberia	SB	Isole Salomone
AN	Antille olandesi	FK	Isole Falkland (Malvine)	LS	Lesotho	SC	Seicelle
AO	Angola	FM	Stati federati di Micronesia	LT	Lituania (*)	SD	Sudan
AQ	Antartide	FO	Færøer	LU	Lussemburgo (*)	SE	Svezia (*)
AR	Argentina	FR	Francia (*)	LV	Lettonia (*)	SG	Singapore
AS	Samoa americane	GA	Gabon	LY	Gran Giamahiria araba libica	SH	Sant'Elena
AT	Austria (*)	GD	Grenada	MA	Marocco	SI	Slovenia (*)
AU	Australia	GE	Georgia	MD	Repubblica moldova	SK	Slovacchia (*)
AW	Aruba	GG	Guernsey	ME	Montenegro	SL	Sierra Leone
AZ	Azerbaigian	GH	Ghana	MG	Madagascar	SM	San Marino
BA	Bosnia-Erzegovina	GI	Gibilterra	MH	Isole Marshall	SN	Senegal
BB	Barbados	GL	Groenlandia	MK ⁽¹⁾	Ex repubblica iugoslava di Macedonia	SO	Somalia
BD	Bangladesh	GM	Gambia	ML	Mali	SR	Suriname
BE	Belgio (*)	GN	Guinea	MM	Myanmar	ST	São Tomé e Príncipe
BF	Burkina-Faso	GQ	Guinea equatoriale	MN	Mongolia	SV	Salvador
BG	Bulgaria (*)	GR	Grecia (*)	MO	Macao	SY	Repubblica araba siriana
BH	Bahrein	GS	Isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud	MP	Marianne settentrionali	SZ	Swaziland
BI	Burundi	GT	Guatemala	MR	Mauritania	TC	Isole Turks e Caicos
BJ	Benin	GU	Guam	MS	Montserrat	TD	Ciad
BM	Bermuda	GW	Guinea-Bissau	MT	Malta (*)	TF	Territori francesi meridionali
BN	Brunei Darussalam	GY	Guyana	MU	Maurizio	TG	Togo
BO	Bolivia	HK	Hong Kong	MV	Maldive	TH	Thailandia
BR	Brasile	HM	Isole Heard e McDonald	MW	Malawi	TJ	Tagikistan
BS	Bahama	HN	Honduras	MX	Messico	TK	Tokelau
BT	Bhutan	HR	Croazia	MY	Malaysia	TM	Turkmenistan
BV	Isola di Bouvet	HT	Haiti	MZ	Mozambico	TN	Tunisia
BW	Botswana	HU	Ungheria (*)	NA	Namibia	TO	Tonga

(¹) Codice provvisorio che non incide sulla denominazione definitiva del paese che sarà assegnata alla conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

BY	Bielorussia	ID	Indonesia	NC	Nuova Caledonia	TP	Timor est
BZ	Belize	IE	Irlanda (*)	NE	Niger	TR	Turchia
CA	Canada	IL	Israele	NF	Isola Norfolk	TT	Trinidad e Tobago
CC	Isole Cocos (Keeling)	IM	Isola di Man	NG	Nigeria	TV	Tuvalu
CD	Repubblica democratica del Congo	IN	India	NI	Nicaragua	TW	Taiwan, Provincia della Cina
CF	Repubblica centrafricana	IO	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	NL	Paesi Bassi (*)	TZ	Repubblica unita di Tanzania
CG	Congo	IQ	Iraq	NO	Norvegia	UA	Ucraina
CH	Svizzera	IR	Repubblica islamica dell'Iran	NP	Nepal	UG	Uganda
CI	Costa d'avorio	IS	Islanda	NR	Nauru	UK	Regno Unito (*)
CK	Isole Cook	IT	Italia (*)	NU	Niue	UM	Isole minori lontane degli Stati Uniti
CL	Cile	JE	Jersey	NZ	Nuova Zelanda	US	Stati Uniti
CM	Camerun	JM	Giamaica	OM	Oman	UY	Uruguay
CN	Cina	JO	Giordania	PA	Panama	UZ	Uzbekistan
CO	Colombia	JP	Giappone	PE	Perù	VA	Santa Sede (Città del Vaticano)
CR	Costa Rica	KE	Kenya	PF	Polinesia francese	VC	Saint Vincent e Grenadine
CU	Cuba	KG	Kirghizistan	PG	Papua Nuova Guinea	VE	Venezuela
CV	Capo Verde	KH	Cambogia (Kampuchea)	PH	Filippine	VG	Isole Vergini britanniche
CX	Isola Christmas	KI	Kiribati	PK	Pakistan	VI	Isole Vergini americane
CY	Cipro (*)	KM	Comore	PL	Polonia (*)	VN	Vietnam
CZ	Repubblica ceca (*)	KN	Saint Kitts e Nevis	PN	Pitcairn	VU	Vanuatu
DE	Germania (*)	KP	Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord)	PS	Territorio palestinese occupato	WF	Wallis e Futuna
DJ	Gibuti	KR	Repubblica di Corea (Corea del Sud)	PT	Portogallo (*)	WS	Samoa
DK	Danimarca (*)	KW	Kuwait	PW	Palau	YE	Yemen
DM	Dominica	KY	Isole Cayman	PY	Paraguay		
DO	Repubblica dominicana					ZA	Sudafrica
DZ	Algeria					ZM	Zambia
EC	Ecuador	Z8	Extra UE-27 non attribuiti			ZW	Zimbabwe
A2	Controllata dal paese di rilevazione dei dati	Z7	Controllo equamente condiviso delle UCI di più di uno Stato membro (**)				

(*) Solo per inward FATS.

(**) Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

Livelli di disaggregazione per attività

Livello 1	Livello 2	
		NACE Rev. 1.1 (1)
TOTALE DELLE ATTIVITÀ	TOTALE DELLE ATTIVITÀ	Sezioni C-O (esclusa L)
ESTRAZIONE DI MINERALI	ESTRAZIONE DI MINERALI di cui: Estrazione di petrolio e di gas	Sezione C Divisione 11
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE Industrie alimentari Industrie tessili e dell'abbigliamento Industria del legno, stampa e editoria TOTALE industrie tessili + industria del legno Raffinerie di petrolio e altri trattamenti Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	Sezione D Sottosezione DA Sottosezione DB Sottosezioni DD & DE Divisione 23 Divisione 24 Divisione 25
Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche	TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche Prodotti in metallo Macchine ed apparecchi meccanici TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni	Sottosezione DJ Divisione 29 Divisione 30 Divisione 32
Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni	TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni Autoveicoli Altri mezzi di trasporto	Divisione 34 Divisione 35
Veicoli e altri mezzi di trasporto	TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto Attività manifatturiere n.c.a.	
ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA	ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA	Sezione E
COSTRUZIONI	COSTRUZIONI	Sezione F
TOTALE SERVIZI	TOTALE SERVIZI	
COMMERCIO E RIPARAZIONI	COMMERCIO E RIPARAZIONI Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa	Sezione G Divisione 50 Divisione 51 Divisione 52
ALBERGHI E RISTORANTI	ALBERGHI E RISTORANTI	Sezione H
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI	TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI Trasporti e magazzinaggio Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte Trasporti marittimi e per vie d'acqua Trasporti aerei Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio Poste e telecomunicazioni Attività postali e di corriere Telecomunicazioni	Sezione I Div. 60, 61, 62, 63 Divisione 60 Divisione 61 Divisione 62 Divisione 63 Divisione 64 Gruppo 641 Gruppo 642
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni ATTIVITÀ IMMOBILIARI NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO	Sezione J Divisione 65 Divisione 66 Divisione 67 Sezione K, Div. 70 Sezione K, Div. 71

Livello 1	Livello 2	
		NACE Rev. 1.1 ⁽¹⁾
INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE RICERCA E SVILUPPO ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE	INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	Sezione K, Div. 72
	RICERCA E SVILUPPO	Sezione K, Div. 73
	ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE	Sezione K, Div. 74
	Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza	Gruppo 74.1
	Attività degli studi legali e notarili	Classe 74.11
	Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale	Classe 74.12
	Studi di mercato e sondaggi di opinione	Classe 74.13
	Consulenza amministrativo-gestionale	Classe 74.14
	Amministrazione di imprese	Classe 74.15
	Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici	Gruppo 74.2
	Pubblicità	Gruppo 74.4
	Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.	Gruppi 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8
	ISTRUZIONE	Sezione M
	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	Sezione N
	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI	Sezione O, Div. 90
	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.	Sezione O, Div. 91
	ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Sezione O, Div. 92
Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento	Gruppi 92.1, 92.2, 92.3	
Attività delle agenzie di stampa	Gruppo 92.4	
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	Gruppo 92.5	
Attività sportive e ricreative	Gruppi 92.6, 92.7	
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	Sezione O, Div. 93	
Non attribuite		

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Livello 3 (NACE Rev. 1.1)	
Titolo	Livello di dettaglio richiesto
Economia d'impresa	Sezioni C-K
Estrazione di minerali	Sezione C
Attività manifatturiere	Sezione D
	Tutte le sottosezioni DA-DN
	Tutte le divisioni 15-37
	Aggregati:
	Alta tecnologia (HIT) 24.4, 30, 32, 33, 35.3
	Tecnologia medio alta (MHT) 24 tranne 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5
	Tecnologia medio bassa (MLT) 23, 25-28, 35.1
	Bassa tecnologia (LOT) 15-22, 36, 37
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua	Sezione E
	Tutte le divisioni (40 e 41)
Costruzioni	Sezione F (Divisione 45)
	Tutti i gruppi (45.1-45.5)
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa	Sezione G
	Tutte le divisioni (50-52)
	Gruppi 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1-51.9
	Gruppi 52.1-52.7
Alberghi e ristoranti	Sezione H (Divisione 55)
	Gruppi 55.1-55.5
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	Sezione I
	Tutte le divisioni
	Gruppi 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2
Attività finanziarie	Sezione J
	Tutte le divisioni
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese	Sezione K
	Divisione 70
	Divisione 71, gruppi 71.1 + 71.2, 71.3 e 71.4
	Divisione 72, gruppi 72.1-72.6
	Divisione 73
	Divisione 74, aggregati 74.1-74.4 e 74.5-74.8